

cioè, il mezzo con cui affermare più sicuramente il potere centrale dopo la grave crisi del 589-90.

Le defezioni, allora, erano state gravi e numerose: i ducati emiliani, quello di S. Giulio d'Orta, alcuni dei toscani, forse quello del Friuli. Ma diversa era stata la forma. Infatti alcuni ducati erano stati occupati dai bizantini (Mantova e Modena per conquista, Reggio, Parma e Piacenza per defezione passando i duchi col loro esercitus nelle file nemiche), altri, invece (S. Giulio) s'erano schierati coi Franchi, ma probabilmente eran rimasti presidiati dagli stessi longobardi. Diverso, fu, in conseguenza, il trattamento riservato ai vari territori. Mentre, infatti, di S. Giulio d'Orta i documenti posteriori accennano ancora al ducato, e di ducato rimase sede Bergamo, il cui titolare s'era ribellato ad Agilulfo (Paul. Diac., IV, 3), i territori emiliani, una volta che furono riconquistati (non si può dire in che anno, ma fra il 592 ed il 601)¹¹ non furono più organizzati a ducati, ma vi furono inviati dei funzionari direttamente dipendenti dal re, cioè dei gastaldi con poteri locali. Ne trattai già ex professo proprio al primo congresso spoletino, e non è il caso di ripetere quello che dissi allora¹² tanto più che non potrei aggiungere nulla di nuovo.

La « debellatio » bizantina, anche se facilitata dalla defezione dei duchi, cancellava ogni precedente rapporto, e la riconquista agirolfina — anch'essa, in sostanza, una « debellatio » e per di più senza la connivenza dei capi locali — permetteva al re di instaurare un nuovo ordinamento, questa volta a tutto favore dei poteri della corona.

Anche in Toscana dovette verificarsi la stessa situazione: i documenti ci ricordano solo tre ducati: Lucca, Pi-

(11) La precisazione di questa data, avanti marzo 601, la dobbiamo al Bonneri, *Il gastaldato longobardo e i giudicati di Adalberto e Pertarico nella lita fra Parma e Piacenza in onore di Solmi*, Milano 1949, II, 127.

(12) *I gastaldi con potere ducato nell'ordinamento pubblico longobardo in Atti 1° Congresso intern. di studi longobardi*, Spoleto 1952, p. 109.

sa,¹³ Chiusi. Invece, come si rileva dall'annosa questione per i confini fra Siena ed Arezzo, queste due città furono rette da Gastaldi — e per Siena abbiamo la notizia precisa di due ufficiali dello stesso rango, coesistenti, di cui uno a capo della città e l'altro evidentemente amministratore dei beni regi — come dovette avvenire per Fiesole-Firenze. E v'è indizio che anche Pistoia abbia avuto la stessa organizzazione¹⁴.

Poiché per Parma e Piacenza si ha la quasi certezza che il gastaldato — comunque accertato per l'età di Adalberto — sia stato organizzato da Agilulfo, negli ultimi anni del secolo VI, si potrebbe con un certo fondamento di verità concludere che dopo la prima occupazione del 569 (ed arrivando al più fino al 584) non vi furono più fondazioni di ducati, ma le città ex ducali riconquistate furono direttamente sottoposte al governo del re tramite i gastaldi.

Se, invece, non si verificò una debellatio bizantina¹⁵, se, cioè l'exercitus longobardo col suo duca rimase in posto, sia pur ribelle al re, l'azione repressiva si limita a torre di mezzo il duca ribelle, e senza dubbio tutti i suoi maggiori aderenti, e forse a modificare qua e là lo « status » degli exercitales, trasformando, ad esempio, qualche farmannia in arimannia, cioè sottraendo un gruppo di armati dalla obbedienza al duca per sottoporla a quella diretta del re. Ma talvolta l'arimannia sorge come presidio regio con lo scopo di sorveglianza politica.

(13) L. SCHIAPARELLI, *Note paleografiche e diplomatiche in Arch. Stor. Ital.*, ser. VII, vol. 2 (1924): 1° *Un duca longobardo a Pisa*.

(14) L. CHIAFFARELLI, *Storia di Pistoia nell'Alto Medio Evo*, Pistoia 1932, p. 26, in base al giudicato del 710 per la questione dei confini tra Pistoia e Lucca (L. SCHIAPARELLI, *Cod. dipl. long.*, n. 21, I, p. 85).

(15) Parlendo di « debellatio » intendo non solo la conquista a viva forza, ma l'ullontanamento dal territorio del duca e del suo exercitus: solo in questo modo credo che si possa spiegare il diverso trattamento usato, per esempio, a Parma, Piacenza e alle altre città ricordate come gastaldati, e quello udanto per Bergamo, nei Friuli e più tardi per Brescia, Torino, ecc.

Mi ha convinto di ciò una ricerca senza pretese sul toponimo di Romagnano, borgo dell'Alto Novarese alle soglie della Valsesia. Il nome è più che trasparente: *Arimannianum*. La ricostruzione del territorio mi ha portato a stabilire che esso si estendeva a cavaliere del fiume Sesia e si sviluppava in zona collinosa, verso oriente fino alle sponde meridionali del Lago d'Orta, cioè fin quasi di fronte alla Isola di S. Giulio, sede del ducato omonimo, ed il cui duca Mirulfo, fu fatto giustiziare da Agilulfo « *eo quod se superiorum tempore (589) Francorum ducibus tradidisset* »¹⁶. Orbene, dieci chilometri più a sud di Romagnano, sulla strada di Novara, v'è il paese di Fara, che comprende le ultime propaggini collinose dalle quali si domina tutta la pianura. Perché questo duplice insediamento? Di un confine militarmente interessante qui non si può parlare: la Valle Sesia finisce ai piedi del Monte Rosa; il vicino Biellese è zona montuosa per allora impervia, la valle d'Ossola era ben guardata dal sistema fortificato che dall'Isola di S. Giulio andava alle Isole Borromeo, sul Lago Maggiore. Dunque l'unica conclusione che se ne può dedurre è che l'arimannia di Romagnano sia stata costituita come presidio *del re* per vigilare le mosse del duca di S. Giulio e ricordargli che il re non era lontano, attraverso i suoi « *fideles* »¹⁷.

Questo particolare ci può metter sull'avviso per un lavoro né breve né semplice, di minuto o paziente rilievo toponomastico, per cercare di spiegare come e perché (e, di conseguenza, quando) sorsero complessi arimannici, e se tutti si possono far risalire ad un periodo intorno al 584 (cessione della metà del fisco da parte dei duchi ad Autari) o se, caso per caso, le ragioni possono esser diverse. Giustamente Bognetti ha sottolineato che le vicende del

(16) PAUL. DIAC., *Hist.*, IV, 3.(17) Cfr. *Un appunto su Romagnano in La Valsesia*, I (1952).

regno longobardo durante il VII secolo, tutt'altro che tranquille (ed aggiungiamoci i dieci anni di ricostruzione agulfina, prima, e i dieci anni di torbidi violenti che aprono il secolo VIII, poi), devono aver determinato spostamenti di popolazioni, o meglio di esercitate con lo loro famiglie, da una parte all'altra del territorio del regno, a seguito di confische e di esilii, per un verso, e di insediamento di « *fideles* » della fazione vincitrice, per un altro. Ma forse queste diaspore non scesero molto in profondità, non investirono, cioè, tutti gli aderenti ad una fazione, ma soltanto i capi ed i più attivi; il minuto popolo, diventato ormai piccolo proprietario agricolo, un coltivatore diretto diremmo oggi, poté anche assumere, come sempre, un atteggiamento rassegnatamente passivo.

Da un altro punto di vista l'epoca di Autari ed Agilulfo segna una decisiva svolta, nei riguardi, cioè, della popolazione indigena o romana. A nessuno è sfuggito quel tratto di Paolo Diacono (III, 16) relativo al momento della nomina di Autari a re: « *Quem etiam ob dignitatem Flavianum appellaverunt. Quo pronomine omnes qui postea fuerunt Lombardorum reges feliciter uti sunt* », e fra gli altri Leicht ha messo in rilievo il « significato pregnante » di questo titolo di *Flavianus*, riconducendolo proprio alla tradizione romana e romano-barbarica (tanto, cioè, degli ultimi decenni dell'Impero di Occidente (Ezio, Ricimero, Oreste) quanto dei regni barbarici (visigoti, vandali, goti e di Odoacre) come designazione dei capi barbari annessi nell'ambito della vita romana¹⁸. Ed il Picotti ne ha ancor meglio precisato la successione¹⁹. Per parte mia da molti anni, oramai, avevo posto l'accento su questo fatto collegando questo titolo con un preciso programma politico di Autari nei

(18) P. S. LEICHT, *Gli elementi romani, cit.*, loc. cit., 162.(19) G. B. PICOTTI, *Il « patricius » nell'ultima età imperiale e nei primi regni barbarici d'Italia in Arch. Stor. Ital.*, ser. VII, vol. 9 (1928).

riguardi « della popolazione romana, che, malgrado tutto, doveva contar qualcosa nella vita di quel tempo ». Mi parve allora, e mi pare tuttora, che per trovare un *modus vivendi*, o almeno programmarlo, non v'era « nessun modo migliore che adottare quel nome che richiamava alla mente tutta la grandezza stessa di Roma (della Roma almeno di Costantino) romanizzando, in certo modo, il proprio nome col premettere quel titolo di *Flavius* che significava, per l'appunto, tutore dell'ordine, protettore del popolo romano, e non solo delle persone fisiche, ma di tutto il patrimonio intellettuale, morale, religioso, così da chiaramente esprimere il programma politico del nuovo re, che suonava programma di mutuo rispetto, di conciliazione, di collaborazione cordiale »²⁰.

Politicamente, dunque, l'atteggiamento del nuovo re (ed anche del suo successore) voleva essere un superamento dell'ambiente turbato e un po' caotico quale si presentava dopo la morte di Clefi, giuridicamente poteva esser l'assicurazione di una presa in considerazione dell'elemento romano, come individui e come istituzioni, che, pur mantenendo una autonoma esistenza di fronte alla « *natio* » longobarda, e formando per l'appunto la « *natio* » romana, veniva però considerata come parte integrante del regno.

Posizione che si mantiene sostanzialmente immutata anche coi re dichiaratamente ariani Arialdo e Rotari, la cui politica di equilibrio e di consolidamento interno va, evidentemente, a tutto vantaggio del prestigio monarchico. Né Paolo né lo pseudo Fredegario accennano a discussioni interne, e sarebbe da pensare che, dopo il colpo di stato del 626 che portò al trono Arialdo, la vita del regno sia trascorsa tranquillissima fino intorno al 643, cioè fino alla

(20) C. G. MOR, *Contributi alla storia dei rapporti fra Stato e Chiesa al tempo dei Longobardi*, I. *La politica ecclesiastica di Autari e Agilulfo in Riv. di storia del Dir. Ital.* III (1930), particolarmente pp. 104-107.

ripresa della lotta antibizantina, culminata era la conquista di Oderzo, della Liguria marittima e di Modena.

L'avvenimento più importante è, senza dubbio, la codificazione rotariana, che rappresenta un ulteriore potenziamento dell'autorità regia nei confronti dei duchi, sottoposti al controllo centrale e, come ricordai, anche al controllo dei gastaldi regi (cap. 23, 24).

Che in questo Editto siano confluiti serie di testi preesistenti può esser benissimo: è molto difficile che dei re come Agilulfo (specie durante il decennio 606-16, di pace operosa) o Arialdo non abbiano emanato disposizioni edituali, tanto più se teniamo conto che il primo amò circondarsi di elementi romani²¹, laici ed ecclesiastici, ed il secondo sapeva ben discernere quello che era di competenza del diritto canonico²². Ma se ci fu un'attività comunque legislativa, non ne abbiamo memoria certa. E del resto di un editto di Autari non ci resta che l'unico ricordo polemico in una lettera di Gregorio Magno²³.

Indubbiamente l'opera legislativa di Rotari faceva fare un gran passo in avanti alla civiltà longobarda ponendo ferme basi a un largo campo del diritto — molti aspetti però, rimangono ancora affidati alla consuetudine —, togliendo incertezze e limitando gli abusi, e venendo, quindi, incontro ai desideri ed ai reclami degli stessi esercitales. Il ricorso ad un'assemblea generale di tutto il popolo, e non alla sola assemblea degli ottimati (duchi e gastaldi) è, senza dubbio un ritorno alla più pura tradizione germanica, ma restò un po' perplessa di fronte alla sottilissima ipotesi testè avanzata da Bognetti, ch'esso sia stato un pretesto per mascherare una mobilitazione generale e non de-

(21) G. P. BOGNETTI, *I ministri romani*, cit.

(22) JONAS, *Vita Bertoldi*, c. 6 in *Pal. Lat.*, LXXXVII, col. 1032.

(23) M. G. H., *Epistolatum, Greg. Magni, Reg.*, I, 17.

stare le preoccupazioni dell'Esarca Isacio²⁴. La cronologia delle spedizioni rotariane fra il 641 ed il 643 è piuttosto incerta, e bisognerebbe anche vedere se, per un caso, in questo quadro non sia da far rientrare una riconquista di Siena ed Arezzo. È forse una fortuita coincidenza che si riconduca la ricostituzione del vescovado di Siena proprio al tempo di Rotari²⁵? Se così fosse — ma confesso di non esser ancora in grado di formulare una ipotesi che vada più in là dell'interrogativo — il trovare a Siena e ad Arezzo i gastaldi con poteri ducali indicherebbe una continuità, direi meglio, la canonizzazione del principio che i ducati sono soltanto riferibili all'inizio dell'insediamento longobardo.

Ma per tornare all'Editto, gli studi ben noti di Del Giudice, Tamassia e Besta²⁶ hanno chiarito i rapporti intercorrenti fra questa legge nostra e quelle di altri paesi, e non è il caso che qui riprenda in esame l'argomento, che richiede, ora, altre ricerche e diversamente orientate, poiché non tutti i misteri sono stati sciolti. Mi accontenterò, piuttosto, di richiamare l'attenzione non sulla parte giuridico-pubblicistica, ma su quella di diritto privato.

Il legislatore longobardo, infatti, si trovava di fronte alla necessità di equilibrare le consuetudini nazionali (il vero e proprio *Volksrecht*) con quello che i longobardi

(24) G. P. BOSSERTI, *L'editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica in Studi in onore di G. De Francesco*, Milano 1957, II, 235.

(25) L. SCHARFARELLI, *Cod. Dipl. longob.*, n. 17 (I, p. 56): il vescovo di Siena afferma che le chiese in contestazione furono arbitrariamente occupate dall'arellino « dum Longobardi Tuscaniam occupasset et Senense civitate nomine episcopus fuisset », e il vescovo di Arezzo ribatte: « Et postquam Longobardi Italia ingressi sunt, primum quidem tempore donna Rotharenti regis ordinatus est in civitate Senense episcopus nomine Maurus », che effettivamente sottoscrive alla sinodo romana del 649 (MANSI, *Conc.* X, 1166) e compie una transazione col vescovo Servuldo di Arezzo intorno al 650 (L. SCHARFARELLI, *Cod. dipl. Longob.*, n. 4).

(26) E. BESTA, *Le fonti dell'Editto di Rotari in Atti I Congr. studi longob.* Spoleto 1952, p. 51 o segg. ed ivi tutta la bibliografia sull'argomento.

avevano imparato in Italia, in settantacinque anni di residenza stabile e in contatto con la popolazione indigena, che non tutta doveva esser stata ridotta nelle condizioni più miserevoli di abbruttimento.

Proprietà di enti ecclesiastici, e non piccole, esistevano ancora nel 599 e nel 600, cioè avevano superato la più grave bufera del 573-84²⁷, e quelle del clero milanese, di cui Agilulfo minacciava il sequestro, eran tali da assicurare le prebende di tutto il clero.

Questo era appunto, il grande insegnamento dell'ultimo mezzo secolo: la nozione del diritto di proprietà immobiliare.

I due tormentatissimi testi di Paolo Diacono:

II, 32 *His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem imperfecti sunt. Reliqui vero per hospites divisi, ut terram partem suam frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur*, e

III, 16 (dopo aver ricordato il titolo di Flavius assunto da Autari) *Populi tamen adgravati per Langobardos hospites partivuntur*.

hanno avuto, quasi vent'anni fa, una convincente spiegazione da parte di Cessi²⁸: la forma tardo-antica o tardo-romana dell'« hospitalitas », non infrequentemente accordata nei patti del v secolo con le popolazioni « foederatae » nella Gallia, fu applicata da Autari in Italia, rifacendosi all'esempio non lontano dello stanziamento gotico. Mentre, dopo la morte di Clefi l'« hospitalitas » si riassumeva soltanto in un tributo del terzo dei frutti (lordo, cioè non depurato dai gravami fiscali che, nel mondo bi-

(27) M. G. H., *Greg. M. Reg.*, IX, 186 a proposito dei beni dei chierici comensi (seismatici, come si sa) in villa Aurianu o XI, 6 per la nomina del vescovo Deusdedit a successore di Costanzo: ne ho parlato nei *Contributi* cit. p. 117 o 151.

(28) R. CESSI, *Paul. Diacon. Hist. Lang.* II, 32; III, 14 in *Studi in onore di E. Besta*, Milano 1938, II, 297.

zantino, eran tutt'altro che lievi) e il concetto di proprietà si restringeva sempre a quello di proprietà mobiliare, — mentre per le terre sussisteva, o poteva sussistere, solo il rapporto di « gevere » —, con la riforma di Autari, evidentemente intesa a fissare i longobardi alla terra e, se vogliamo, anche intesa ad una più sostenibile distribuzione dei carichi fiscali, ai longobardi è concessa, in piena disponibilità, la fonte di quella « tereia paus frugum » cioè la terra, con tutte le sue pertinenze di case e di lavoratori. Forse anche in misura superiore all'aliquota indicata da Paolo Diacono, se si pon mente che l'hospitalitas applicata in Gallia ai visigoti fu dei due terzi delle terre già di proprietà dell'hospes gallo romano, mentre il solo terzo fu concesso ai burgundi, insediati nella Sabaudia e terre circostanti, ma dopo una memorabile disfatta.

Questa riforma non poté che essere profondamente rivoluzionaria nella vita e nel costume dei barbari, i quali avevan già imparato ad apprezzare le mura fortificate, tanto è vero che nel 584, appena proclamato re Autari, la tattica difensiva longobarda, contro lo sforzo franco, fu di chiudersi nelle città. E indubbiamente questo è un frutto dell'esperienza acquisita militando come mercenarii al soldo dei bizantini: così come da essi appresero la tecnica dell'assedio e dell'oppugnazione di fortezze. Di qui le norme, di sapore romano, che riguardano appunto la disciplina delle mura (Roth. 244): « *Si quis per munitum de castro aut civitate, sine noticia iudicis sui exierit foras aut intraverit* » se libero si risentirà con 20 soldi, se aldio o servo con 10²⁹. La pena del passaggio clandestino lungo le mura, e non attraverso le porte, è certamente germa-

(29) Su ciò si vedano le indiscutibili pagine del BOGNETTI, *L'influsso mitico-rituale, a cui si può aggiungere quanto scrive U. GUARAZZINI, Parlascio, cit., riguardo all'insediamento dei longobardi nei castri di presidio delle città. Per Parma, G. MONACO, *Oreficeria longobarda a Parma*, Parma 1955.*

nica, ma il considerare le stesse mura come qualcosa di molto augusto rispetto, ad esempio, ad una chiusa di curtis, questo è certamente derivato dal mondo romano. Né mi preoccupa, in questo momento, l'accertare se la dizione originaria o i concetti originari si riferissero soltanto ai *castra*, come ha acutamente prospettato Boggetti. Anzi se quell'*aut civitate* sia da considerare una specie di interpolazione rotariana a precedenti consuetudini scritte, direi che mi torna più a proposito, giacché sarebbe ancor più marcato il passaggio da un ambiente seminomade, in cui il castrum ha un aspetto di fortificazione campale, a un momento di decisa stanzialità, col riconoscimento e l'adozione di concetti romani circa le città e il loro spazio particolarmente tutelato. Osserverò di passaggio che la gravità di questo delitto è intermedia fra quello dello « scandalum », cioè del tumulto, in chiesa (punito con 40 soldi) e quello generico, in ogni città, punito con 12 soldi (che si raddoppia e si avvicina, quindi, al passaggio clandestino delle mura, se nella città è presente il re).

Ma ritorniamo alla vita pacifica. Il cap. 151, anche se soltanto ristretto alla fattispecie del mulino, contempla il problema dell'inedificazione in suolo altrui, e il regolamento è tutt'affatto romano, anzi portato fino alle estreme conseguenze, senza distinzione fra buona e mala fede: *domus solo ceddi*. E per di più si chiude il capitolo con una « regula iuris » tirata fuori da contesto romano, che può anche benissimo essere una raccolta manualistica o mnemonica « omnes scire debent quod suum non (io leggerci *aut*) alienum est » (C. 8.4.11. § 80)³⁰.

Altro regolamento senza dubbio tirato fuori dalla pra-

(30) Che venga fuori da « excerpta » ma lo farebbe sospettare il fatto che la costituzione si trova, appunto come « regula iuris », nel ms. umanistico dello *Exceptiones Tolri*, che pubblicati un quarto di secolo fa (ahimè!) in *Note preliminari per lo studio delle Exceptiones Tolri*, Cagliari 1934 (Studi della Facoltà di Giurisprudenza).